

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-402 del 28/01/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ; SOCIETÀ LA DORIA SPA CON SEDE LEGALE AD ANGRI (SA) E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, N.4.. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 2902/2015 DEL 28/09/2015 E SMI PER ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE FRUTTA - . MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-424 del 28/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventotto GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ LA DORIA SPA CON SEDE LEGALE AD ANGRÌ (SA) E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, N.4..** - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 2902/2015 DEL 28/09/2015 E SMI PER ATTIVITÀ DI **LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE FRUTTA - . MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi, a favore **della Ditta La Doria SPA**, con sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 07/05/2021 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 73410/2021 del 10/05/2021 (Pratica Sinadoc 14091/2021), dalla **SOCIETÀ LA DORIA SPA** (C.F./P.IVA 00180700650), avente sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e attività di lavorazione e trasformazione frutta in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, con la quale chiedeva la modifica non sostanziale dell'AUA n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi , **per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica, in quanto la modifica è relativa alla dismissione di due disoleatori, ad alcune prescrizioni impartite da HERA spa.**

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 14091/2021, emerge che:

- la Ditta svolge attività di lavorazione e trasformazione frutta ;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 07/05/2021 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da ARPAE SAC con PG 73410/2021 del 10/05/2021, per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) di cui all'Allegato B);
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 81009/2021 del 21/05/2021;
- con nota PG 103290/2021 del 01/07/2021 lo SUAP ha trasmesso alla ditta la richiesta di documentazione integrativa di ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna, trasmessa con nota ns PG 101237/2021 del 29/06/2021
- con nota PG 117111/201 del 27/07/2021, lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della **SOCIETÀ LA DORIA SPA** di una **proroga di 90 giorni del termine fissato, (ovvero fino alla data del 01/11/2021)**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta sopracitata, concessa con nota ns PG. 122915/2021 del 05/08/2021;
- con nota PG 108463/2021 del 02/11/2021 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la documentazione integrativa richiesta, successivamente integrata con nota PG 181609/2021 del 25/11/2021;
- ai fini dell'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi con nota PG 191600/2021 del 14/12/2021 lo SUAP ha trasmesso il parere favorevole per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali.

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con provvedimento n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓
- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".

Criteria per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi, a favore della **SOCIETÀ LA DORIA SPA** nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopraccitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale dell'AUA** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2902/2015 del 28/09/2015 e smi, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **SOCIETÀ LA DORIA SPA** (C.F./P.IVA 00180700650), avente sede legale ad Angri (SA), Via Nazionale, n.320 e impianto in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4, per l'esercizio dell'attività di **lavorazione e trasformazione frutta**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI STABILIRE che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato B) – scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – di cui alla precedente AUA 2902/2015 e smi, soprarichiamata;**
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2902/2015 del 28/09/2015 e smi soprarichiamata e non oggetto della presente modifica non sostanziale;**
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA e che vengono comunemente riallegati. In particolare:

l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Invariato;

l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Modificato;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

7. **Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

8. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

9. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente** rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

10. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

11. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

12. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarelli

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- ✓ La Ditta La Doria SPA svolge attività di conservazione e trasformazione frutta nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Emilia Ponente, n.4;
- ✓ Le emissioni in atmosfera provengono da impianti termici, ad uso civile e produttivo, alimentati a metano, da attività di saldatura e da sgrassaggio pezzi.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA A METANO**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	10.5	m
Temperatura	220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA A METANO

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E3/E4 - SALDATURA

Portata massima	1500	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 - SGRASSAGGIO PEZZI

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m

Prescrizioni:

1. Per la eventuale verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle	
ISTISAN 98/2 DM25/8/2000)	(allegato 2)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3		Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787		Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903		Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904		Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71		Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632		Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010		Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002		Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016		Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546		Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429		Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401		Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011		Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020		Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181		Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene

del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. **Qualora nello stabilimento siano presenti medi impianti di combustione così come definiti all'art.273Bis, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione secondo le tempistiche di cui ai commi 5), 6) e 7) del Dlgs n.152/2006 e smi;**
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dello stabilimento e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - **Il quantitativo di filo o elettrodi utilizzati per la saldatura, con frequenza almeno mensile;**
 - **Il quantitativo di sgrassante utilizzato, con frequenza almeno mensile;**
 - **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

1. La ditta La Doria S.p.A. svolge attività di lavorazione e trasformazione della frutta fresca in purea. Il recettore finale degli scarichi dello stabilimento è la fognatura pubblica mista di via L. Da Vinci, collegata ad Impianto di Depurazione;
2. La richiesta di modifica riguarda la rete fognaria delle acque reflue industriali, al punto di scarico S1, ed è conseguente alla dismissione dei 2 disoleatori afferenti alla linea di succhi in brick, dismessa dal 2008;
3. per gli scarichi indicati con la sigla S2 - costituito sia da reflui domestiche che da acque meteoriche e con la sigla S3 - costituito invece solo da acque meteoriche, non viene richiesta alcuna modifica;
4. la ditta La Doria richiede inoltre di apportare una serie di modifiche alle prescrizioni contenute nell'Allegato B del Provvedimento autorizzativo sopracitato, rispetto al punto di scarico S1, attualmente ubicato all'interno di un vano tecnico di proprietà e gestione esclusiva di Hera e pertanto non accessibile a terzi.
5. **la Ditta dichiara che :**
 - verrà realizzato un nuovo pozzetto idoneo al prelievo dei campioni delle acque reflue industriali entro la fine del mese di giugno 2022. In tale pozzetto, dalla planimetria della rete fognaria presentata, da cui si evince che non capterà più le acque meteoriche pulite, confluiscono sia le acque reflue industriali che le acque reflue domestiche e pertanto, ai sensi della normativa vigente (DGR 1053/2003), tale scarico è da considerarsi scarico di acque reflue industriali. Dopo il pozzetto indicato le acque reflue industriali confluiscono nel punto di scarico indicato come S1 prima dell'immissione nella rete fognaria mista pubblica ;
 - tutte le acque di raffreddamento sono riutilizzate come acque di processo;
 - l'attuale punto di scarico S1 continuerà a ricevere sia le acque reflue prodotte (previo passaggio nel pozzetto di prelevamento di cui sopra) che le acque meteoriche.

Prescrizioni

1) E' ammesso lo scarico derivante da: lavaggio e lavorazione frutta.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ad eccezione dei parametri sotto menzionati che potranno rispettare i seguenti limiti:

BOD5 <= 1700 mg/l

COD <= 2350 mg/l

SST <= 700 mg/l

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 120.000 mc/anno; 900 mc/g; 600 mc/g su base mensile e 60 mc/h fino al 31 DICEMBRE 2024. Dopo tale data, tutti i parametri di scarico dovranno rispettare i limiti della Tab. 3 All.to 5 del D.Lgs. 152/06. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) **Entro tre mesi dalla data di ricezione** del presente atto autorizzativo da parte del SUAP, la Ditta dovrà presentare all'Unione della Romagna Faentina ad HERA spa e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza – Bassa Romagna, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

- **Sgrigliatore a valle della linea di scarico delle acque di lavaggio della frutta fresca;**
- **misuratore di portata elettromagnetico e autocampionatore** installato nel vano tecnico di Hera spa, non accessibile alla ditta;
- **pozzetto di prelievo da identificarsi nell'ultimo pozzetto**, in area privata, prima del vano tecnico di Hera, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) Le operazioni di pulizia della rete fognaria, dei pozzetti e la manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione dell'intasamento degli stessi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.


8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

12) Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico. Come previsto al punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tale pozzetto diventerà il pozzetto ufficiale di prelievo e dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente. Il responsabile dello scarico dovrà garantire l'accessibilità in ogni momento e permetterne il campionamento in sicurezza, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, agli organi di vigilanza.

13) La planimetria denominata "layout della rete fognaria" datata ottobre 2021 costituisce parte integrante della presente AUA.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.